
	<p style="text-align: center;"><b>GARA</b>  <b>Fornitura n. 1+9 autobus corti (8,001-8,700mt)</b>  <b>con motore anteriore a gasolio, classe II</b>  <b>AII. A_CAPITOLATO D'ONERI</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Agosto 2021</b></p> <p style="text-align: right;">Pagina 1 di 13</p>
---	---	---

**ALL. A**

## **CAPITOLATO D'ONERI**

### **PER LA FORNITURA**

di n. **1+9** autobus classe II,  
di lunghezza tra i **8,001 e 8,700** mt,  
con motore anteriore alimentati a gasolio

 <p> <b>AMI</b>  <small>spa</small>          AZIENDA PER          LA MOBILITÀ          INTEGRATA       </p>	<p style="text-align: center;"> <b>GARA</b>  <b>Fornitura n. 1+9 autobus corti (8,001-8,700mt)</b>  <b>con motore anteriore a gasolio, classe II</b>  <b>AII. A_CAPITOLATO D'ONERI</b> </p>	<p style="text-align: right;"> <b>Agosto 2021</b>            Pagina 2 di 13       </p>
--	---	--

## 1. OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di N. 1 autobus interurbano, di classe II, con due porte, di lunghezza tra 8,001 e 8,700 mt, alimentati a gasolio, euro VI, con motore anteriore ed almeno 24 posti a sedere (escluso strapuntini) – importo stimato € 170.000,00 cad. oltre Iva di legge, con possibilità di opzione di acquisto fino ad un massimo di n. 9 ulteriori autobus aventi le stesse caratteristiche tecniche.

La fornitura del primo autobus dovrà avvenire entro il 30/06/2022.

Nel caso di esercizio di opzione d'acquisto di max n. 9 ulteriori bus, dovrà essere rispettato il termine di consegna, espresso in giorni, indicato dall'aggiudicatario nel Modulo risposte fornitore All. C.

La base d'asta, meramente presuntiva ed esclusivamente ai fini del rilascio del Codice Identificativo Gara, è di complessivi euro 1.700.000,00, oltre Iva di legge.

Gli autobus potranno essere assistiti da contributo da parte di Enti Pubblici; AMI Spa si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di mancata copertura/erogazione del richiamato contributo o comunque di proporzionare il numero di mezzi da acquistare in relazione all'importo del predetto contributo.

La fornitura è vincolata al ritiro in permuta di un numero massimo di autobus dismessi/da dismettere dal servizio pari al numero di autobus aggiudicati appartenenti all'attuale parco mezzi AMI, per i quali il Fornitore dovrà formulare offerta irrevocabile d'acquisto all'interno della busta contenente l'offerta economica, previa visione congiunta degli autobus oggetto del ritiro, da attestarsi nell'apposita scheda (All. F).

AMI si riserva di individuare i mezzi in permuta in base alle esigenze d'esercizio, scegliendoli tra i 60 veicoli indicati nella tabella presente nell'All. F, per ognuno dei quali l'offerente dovrà indicare relativa quotazione.

I dati tecnici e le caratteristiche sono riportati nella copia delle Carte di Circolazione allegate all'All. F.

## Art. 2 PRESCRIZIONI GENERALI


I veicoli offerti dovranno essere completamente rispondenti a tutte le norme di legge ed in particolare alle norme stabilite dai Decreti Ministeriali relativi a caratteristiche costruttive funzionali e di unificazione vigenti alla data della fornitura. Dovranno inoltre essere rispondenti a quanto contenuto nel presente Capitolato d'Oneri, in tutta la documentazione di gara, a tutte le norme vigenti alla data della fornitura in materia di omologazione per essere ammessi alla circolazione stradale ed uniformarsi alle caratteristiche funzionali previste dai decreti del Ministero dei Trasporti, a tutte le norme previste dalla Regione Marche, ed in particolare:

- norme in materia di contenimento delle emissioni inquinanti in vigore alla data di consegna dei mezzi (Euro VI);
- norme vigenti in materia di contenimento delle emissioni sonore prodotte da veicoli a motore diesel;
- D. Lgs. n. 81/2008 e smi in tema di esposizione del conducente alle vibrazioni nonché Direttiva 2002/44/CE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Gli autobus offerti dovranno essere omologati, in una versione base di classe II, alla data di collaudo di accettazione ed immatricolazione in conformità alle normative vigenti ed almeno ai limiti fissati dalle Direttive europee (Euro VI) in termini di emissioni allo scarico.

In nessun caso saranno accettati autobus collaudati e/o approvati con le modalità dell'esemplare unico, né i veicoli per i quali non sia disponibile almeno l'omologazione nella versione base.

Inoltre, qualora venga offerto un autobus avente alcune caratteristiche non sostanziali, ma comunque migliorative, diverse da quelle dell'omologazione base (distribuzione interna dei posti leggermente diversa - ma non la diminuzione del loro numero -, adozione di porte di servizio di diverse dimensioni,

 AZIENDA PER LA MOBILITÀ INTEGRATA	<p style="text-align: center;"><b>GARA</b>  <b>Fornitura n. 1+9 autobus corti (8,001-8,700mt)</b>  <b>con motore anteriore a gasolio, classe II</b>  <b>AII. A_CAPITOLATO D'ONERI</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Agosto 2021</b></p> <p style="text-align: right;">Pagina 3 di 13</p>
---	---	---

spostamento del condizionatore, ecc.), l'estensione o l'aggiornamento dell'omologazione dovrà comunque essere tassativamente fornita entro e non oltre la data del collaudo di accettazione del primo veicolo consegnato.

Il mancato rispetto delle clausole sopra riportate invalida l'offerta e comporta l'esclusione dalla gara e/o la risoluzione immediata dell'eventuale contratto.

### **Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE**

Le caratteristiche tecniche che gli autobus dovranno integralmente soddisfare sono descritte nel Capitolato Tecnico (All. B).

Tutti i dati tecnici presentati in sede di offerta e che, essendo stati oggetto di valutazione, hanno contribuito all'aggiudicazione, si riterranno vincolanti per il Fornitore e confluiranno automaticamente nelle condizioni contrattuali, quali parte integrante delle stesse.

Successivamente alla consegna dei veicoli oggetto della fornitura, AMI si riserva di richiedere al Fornitore, previo accordo economico, di intervenire sulla fornitura con eventuali aggiunte e/o adeguamenti qualora ciò si renda necessario a seguito di prestazioni legislative e/o regolamentari.

### **Art. 4 GARANZIA**

I veicoli oggetto della fornitura devono essere coperti, franco Sede AMI, da garanzia integrale per un periodo minimo di 24 mesi con decorrenza dalla data di immatricolazione, senza limite di percorrenza.

Durante il periodo di garanzia il Fornitore è tenuto ad intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati.

Nel caso di sostituzione di componenti difettosi con altri di evoluzione, a questi ultimi si applicherà una garanzia tale da completare le condizioni indicate in sede di offerta, con un minimo pari a quella usualmente prestata dal produttore.

Inoltre, nel caso si verificassero ripetuti inconvenienti su più particolari uguali montati sugli autobus, il Fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese sui veicoli oggetto della fornitura, per eliminare, nel tempo più breve possibile, le cause delle avarie od inconvenienti manifestatisi.

Se l'inconveniente è da imputare a lacune di progettazione/produzione, il Fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese anche dopo il termine del periodo di garanzia.

Gli interventi in garanzia dovranno essere effettuati prelevando il veicolo dai Depositi AMI a cura e spese del Fornitore o di Sua officina autorizzata nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e dovranno essere ultimati entro il termine massimo che sarà di volta in volta definito di comune accordo per l'eliminazione delle deficienze e dei difetti denunciati. In questo caso verranno applicate le penali relative ai giorni di fermo macchina (art. 15).

Nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine sopra stabilito, AMI potrà richiedere il pagamento di una penale giornaliera pari all'1‰ (unpermille) del prezzo del veicolo.

Gli interventi in garanzia che comportino comunque fermi degli autobus superiori ai 3 giorni a partire dalla comunicazione via e-mail alla sede assistenziale del Fornitore comporteranno uno spostamento del termine di scadenza della garanzia stessa per un periodo pari a quello durante il quale gli autobus non hanno potuto essere utilizzati a causa degli inconvenienti riscontrati. Si prega indicare eventuali estensioni di garanzia su particolari componenti o trattamenti dei veicoli.

Le penali sono cumulabili.


Il Fornitore può anche intervenire presso le officine AMI con le modalità previste all'art 4.1.

#### **4.1 Organizzazione a supporto delle prestazioni in garanzia**

Il Fornitore dovrà disporre di un'apposita struttura organizzativa cui farà carico l'esecuzione delle prestazioni da effettuare nei periodi di garanzia.

Questo documento è di proprietà di AMI S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti

**PER ACCETTAZIONE  
FIRMARE DIGITALMENTE  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e smi**

 <p> <b>AMI</b>  <small>spa</small>          AZIENDA PER          LA MOBILITÀ          INTEGRATA       </p>	<p style="text-align: center;"> <b>GARA</b>  <b>Fornitura n. 1+9 autobus corti (8,001-8,700mt)</b>  <b>con motore anteriore a gasolio, classe II</b>  <b>AII. A_CAPITOLATO D'ONERI</b> </p>	<p style="text-align: right;"> <b>Agosto 2021</b>            Pagina 4 di 13       </p>
--	---	--

Il Fornitore dovrà precisare nella propria offerta le caratteristiche della Struttura Tecnica (officine, personale ed attrezzature) che metterà a disposizione di AMI.

Viene attribuita particolare importanza ai seguenti aspetti che caratterizzano la funzionalità della Struttura Tecnica preposta agli interventi in garanzia:

- rapidità di esecuzione degli interventi, ovvero minimizzazione dei tempi di fermo tra segnalazione del difetto ed intervento;
- consenso e flessibilità di accesso alla struttura del Fornitore, allo scopo di minimizzazione dei tempi di intervento.

AMI si riserva comunque di non accogliere la proposta del Fornitore, in particolare dove questa non fosse corrispondente alle esigenze di rapidità ed accessibilità prima espresse e di concordare con il Fornitore una soluzione migliorativa.

#### **4.2 Interventi manutentivi in garanzia a cura di AMI**

Ad insindacabile giudizio di AMI ed allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio, quest'ultima potrà effettuare direttamente con proprio personale, materiali ed attrezzature, la riparazione di guasti o delle anomalie non a carattere sistematico che richiedono un modesto impegno di tempo (indicativamente non superiore a 2 (due) ore-uomo).

AMI darà tempestiva comunicazione scritta di detti interventi al Fornitore e questi sarà tenuto all'immediato reintegro dei materiali utilizzati ed al pagamento ad AMI degli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall'impiego della propria manodopera secondo il prezzo concordato di 37,00 €/ora + Iva di legge a seguito della conferma d'ordine con pagamenti da effettuarsi a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

Resta comunque inteso che nella garanzia si intende compreso il rimborso delle spese di traino del veicolo qualora lo stesso fosse soggetto ad un'avaria su strada non riparabile sul posto.

#### **4.3 Normativa ambientale**

Nella gestione della garanzia, dovranno essere sempre osservati e salvaguardati da parte del Fornitore le linee guida che compongono il sistema di Gestione Ambientale di AMI.

L'inosservanza dei principi costituenti il Sistema di Gestione Ambientale, la non comunicazione ad AMI di procedimenti in corso che riguardino l'inosservanza della normativa in materia ambientale, la non presentazione di documentazioni tecnico scientifiche richieste da AMI o gli esiti di verifiche sul campo che evidenzino gravi inosservanze delle normative ambientali rappresentano giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte di AMI, con le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni, anche di immagine.


#### **Art. 5 REPERIBILITA' RICAMBI**

I complessivi ed i particolari devono essere facilmente reperibili sul mercato e ne deve essere assicurato l'approvvigionamento per almeno 15 anni. A tal fine, le Ditte fornitrici dei gruppi meccanici e delle carrozzerie si impegnano a costruire e mantenere nei magazzini della propria sede, o nei magazzini dei propri rappresentanti, un'adeguata scorta di particolari di ricambi originali delle Ditte medesime e di quelle di produzione di fabbriche estere; quanto sopra dovrà essere assicurato fin dalla consegna dei veicoli, compreso ogni altro allestimento accessorio.

#### **Art. 6 SERVIZIO ASSISTENZA ED ORGANIZZAZIONE POST-VENDITA**

Il Fornitore dovrà dichiarare nel modulo All. C:

- la dislocazione delle sedi di assistenza tecnica diretta e del magazzino ricambi del Fornitore;

	<p style="text-align: center;"><b>GARA</b>  <b>Fornitura n. 1+9 autobus corti (8,001-8,700mt)</b>  <b>con motore anteriore a gasolio, classe II</b>  <b>AII. A_CAPITOLATO D'ONERI</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Agosto 2021</b></p> <p style="text-align: right;">Pagina 5 di 13</p>
---	---	---

- la disponibilità ed impegno, fino alla scadenza dell'ultimo periodo di garanzia, ad intervenire gratuitamente in loco, dalla data del collaudo di fornitura, per problemi tecnici attinenti analisi su anomalie del prodotto offerto, entro 48 (quarantotto) ore dalla chiamata.

#### **Art. 7 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE**

Per consentire ad AMI un adeguato addestramento del proprio personale, il Fornitore è tenuto ad inviare, non oltre la data di consegna del veicolo, un adeguato numero di opuscoli illustrativi.

#### **Art. 8 COLLAUDI**

Gli autobus oggetto della fornitura saranno sottoposti ai seguenti collaudi:

- a) in corso di produzione
- b) di accettazione;
- c) definitivo.

Scopo del collaudo è quello di verificare e certificare che gli autobus siano realizzati a regola d'arte e risultino conformi all'insieme delle caratteristiche e prescrizioni tecniche necessarie per svolgere il servizio a cui sono adibiti.

L'esito positivo dei collaudi precedentemente indicati non impegna in alcun modo AMI e non solleva comunque la ditta fornitrice dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari degli autobus al funzionamento cui sono destinati, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati e del livello del servizio fornito.

Sono a totale carico della ditta fornitrice tutte le spese per accertamenti e prove strumentali e/o di laboratorio comunque denominate, se ritenute necessarie dal/dai tecnico/i incaricato/i.

In fase di offerta tecnica e prima di ogni attività di collaudo (in corso di produzione, di accettazione, definitivo), dovranno essere consegnati dal Fornitore ad AMI, pena l'esito negativo dello stesso, i seguenti documenti (aggiornati in ogni loro parte):

- n° 1 copia dell'estratto dati tecnici o di documento equivalente previsto dalla vigente legislazione in materia di omologazione, relativo allo specifico modello oggetto della presente fornitura;
- n° 1 copia del libretto di uso e manutenzione per i veicoli in fornitura, completo di tutti gli aggiornamenti necessari;
- n° 1 copia del manuale di istruzioni per il conducente per il veicolo fornito.

Tutta la documentazione potrà essere fornita anche tramite collegamento on-line per almeno 20 anni, oppure tramite supporto informatico.

Nel caso di componenti (offerti dal Fornitore in gara) forniti dai subfornitori, il Fornitore dovrà allegare all'offerta specifica dichiarazione sulla conformità ed adeguatezza dei sottosistemi e dei componenti, al capitolato tecnico, assumendosene la piena responsabilità.


Al termine di ogni verifica/collaudo dovrà essere predisposto un verbale che dovrà contenere:

- intestazione generica della fornitura e della località in cui la visita si è svolta;
- descrizione delle operazioni eseguite nella visita e notizie sui risultati della stessa;
- il tempo prescritto per l'esecuzione di eventuali lavori di riparazione e di completamento.

Il verbale sarà redatto in contraddittorio e sottoscritto da entrambe le parti.

#### **8.1 Collaudo in corso di produzione**

AMI si riserva la facoltà di inviare presso lo stabilimento produttivo della ditta fornitrice propri incaricati, nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario e senza ostacolarne il ciclo produttivo, con il compito di verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza del veicolo e delle sue parti

 <b>AMI</b> <small>spa</small> AZIENDA PER LA MOBILITÀ INTEGRATA	<p style="text-align: center;"><b>GARA</b>  <b>Fornitura n. 1+9 autobus corti (8,001-8,700mt)</b>  <b>con motore anteriore a gasolio, classe II</b>  <b>AII. A_CAPITOLATO D'ONERI</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Agosto 2021</b></p> <p style="text-align: right;">Pagina 6 di 13</p>
---	---	---

alle prescrizioni del capitolato, al contenuto dell'offerta e del contratto di fornitura. La ditta fornitrice dovrà mettere a disposizione tutto quanto concerne le verifiche relative al processo di lavorazione, nonché agevolare la visita. Sono escluse soltanto le spese di vitto e alloggio del personale incaricato.

## 8.2 Collaudo di accettazione

Gli autobus, una volta completi e comunque prima di essere immatricolati, dovranno essere collaudati, mediante "collaudo di accettazione", per accertare la conformità di ogni loro parte alle prescrizioni del presente capitolato ed agli elementi che hanno costituito oggetto di punteggio.

In caso di esito negativo del collaudo, la ditta fornitrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione delle difformità contestate ed indicate nel verbale redatto; dovrà inoltre provvedere a ripristinare il veicolo per un ulteriore collaudo, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

Non si potrà, quindi, procedere a successiva immatricolazione e consegna ad AMI, presso la sede comunicata dalla Stazione Appaltante, senza esito positivo del collaudo.

Il Collaudo di accettazione sarà positivo quando, unitamente alla consegna del/dei veicoli presso la sede indicata di AMI si verificano tutte le seguenti condizioni:

- risultino superate, con esito positivo, almeno le seguenti prove sull'intero lotto eseguite secondo i riferimenti di accettabilità aziendali della Società esercente del servizio di trasporto pubblico locale della provincia di Pesaro-Urbino e/o le linee guida dell'ASSTRA relativamente alle modalità di effettuazione dei collaudi: esame del veicolo, efficienza dei freni, marcia su strada, tenuta all'acqua, efficacia dell'impianto di climatizzazione;
- sia presente per ogni autobus l'apposito documento di trasporto;
- risultino essere già svolti o programmati i corsi di addestramento del personale tecnico della Società Esercente del servizio di trasporto pubblico locale della provincia di Pesaro-Urbino;
- risulti consegnata la documentazione tecnica contrattualmente prevista.

In caso di esito negativo del collaudo di accettazione, la ditta fornitrice dovrà provvedere a rimuovere a propria cura e spese le cause delle contestazioni opportunamente segnalate sul verbale di collaudo accettazione e, successivamente, a comunicare alla Stazione Appaltante la disponibilità dei veicoli per un successivo collaudo di accettazione.

Tale procedura potrà dar luogo a ritardi di consegna che potranno comportare l'applicazione di penalità.

Resta inteso che la verifica di accettazione, mentre non impegna in alcun modo AMI, non solleva la ditta fornitrice dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei materiali impiegati.


A collaudo di accettazione avvenuto con esito positivo, il fornitore potrà procedere ad immatricolare gli autobus a propria cura e spese, ponendo attenzione a curare il rilascio delle carte di circolazione all'azienda autorizzata alla gestione del trasporto pubblico della provincia di Pesaro -Urbino su indicazione di AMI.

## 8.3 Collaudo definitivo

Al raggiungimento di 60 giorni dalla data di immatricolazione si procederà al collaudo definitivo da formalizzare con apposito verbale da effettuarsi presso la sede designata da AMI.

Il collaudo definitivo consisterà nel controllo e del soddisfacimento di tutti i requisiti previsti per tutti gli autobus consegnati e comprende gli esami, le prove e le verifiche di seguito indicate, salva la facoltà della



	<p style="text-align: center;"><b>GARA</b>  <b>Fornitura n. 1+9 autobus corti (8,001-8,700mt)</b>  <b>con motore anteriore a gasolio, classe II</b>  <b>AII. A_CAPITOLATO D'ONERI</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Agosto 2021</b></p> <p style="text-align: right;">Pagina 7 di 13</p>
---	---	---

Società Appaltante di effettuare altri accertamenti ritenuti necessari per verificare la rispondenza del veicolo all'uso ad esso destinato:

- controllo generale del veicolo, consistente nella verifica della sua integrità e del soddisfacente funzionamento di tutti i suoi componenti;
- marcia su strada;
- consumo;
- rumorosità;
- vibrazioni.

L'autobus si considererà collaudato con esito positivo solo se saranno verificate le seguenti condizioni:

- superamento delle prove sopra elencate;
- eliminazione di tutti i difetti, sistematici e non, manifestati dall'autobus in corso di garanzia;
- verifica della reale esecuzione degli eventuali lavori di riparazione e completamento prescritti dal Collaudatore all'atto del "collaudo di accettazione"; consegna di tutto il materiale e della documentazione tecnica prevista dal bando di gara.
- esito positivo o negativo del "collaudo definitivo" sarà formalizzato mediante comunicazione scritta da parte di AMI alla ditta Fornitrice, a stretto giro di posta mediante Pec.

#### **Art. 9 DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI**

Contestualmente all'offerta, dovrà essere prodotta, in modalità cartacea così come indicato al punto 8.2 della lettera d'invito, la seguente documentazione, esclusivamente in lingua italiana, in formato chiaramente leggibile:


- dichiarazione di compatibilità della fornitura per quanto riguarda la finanziabilità degli autobus;
- dichiarazione che gli autobus corrispondono alle caratteristiche tecniche generali e specifiche di cui al presente Capitolato e a tutta la documentazione di gara;
- dichiarazione che gli autobus risulteranno regolarmente omologati ed immatricolati all'atto della consegna, completi di tutte le dotazioni richieste; se fossero in corso aggiornamenti e/o estensioni di omologazione riguardanti alcune delle dotazioni richieste, sarà necessario dichiarare che tali aggiornamenti e/o estensioni non comporteranno ritardi sulla consegna degli autobus stessi;
- dichiarazione che i materiali costituenti gli autobus sono assolutamente privi di qualsiasi tipo di componente tossico;
- dichiarazione attestante che i ricambi dovranno essere dello stesso tipo e marca, perfettamente intercambiabili e ne dovrà essere garantito l'approvvigionamento per almeno 15 (quindici) anni dalla data di immatricolazione dell'ultimo autobus della fornitura;
- certificazione di ottemperanza alle norme elettromagnetiche (EMC) e relativa relazione di prova.

Non saranno collaudabili gli autobus privi di tali dichiarazioni.

#### **Art. 10 SOLUZIONI INNOVATIVE**

Nel caso in cui nella produzione di veicoli dello stesso tipo o similari, successivamente al completamento della fornitura e durante tutto il periodo della loro vita utile d'esercizio, fossero introdotte soluzioni innovative, derivanti da esperienze di esercizio, e tendenti ad incrementare il livello di sicurezza e/o affidabilità (al di là di quanto di competenza e di responsabilità del costruttore), il Fornitore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione ad AMI.

Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMI, per un periodo non inferiore a 15 (quindici) anni, ogni variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva o a guasto, eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza del veicolo nel tempo.

 <p> <b>AMI</b>  <small>spa</small>          AZIENDA PER          LA MOBILITÀ          INTEGRATA       </p>	<p style="text-align: center;"> <b>GARA</b>  <b>Fornitura n. 1+9 autobus corti (8,001-8,700mt)</b>  <b>con motore anteriore a gasolio, classe II</b>  <b>AII. A_CAPITOLATO D'ONERI</b> </p>	<p style="text-align: right;"> <b>Agosto 2021</b>           Pagina 8 di 13       </p>
--	---	---

## **Art. 11 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA – ESAME DEL VEICOLO OFFERTO**

Le modalità di valutazione delle offerte e di assegnazione della fornitura sono esplicitate nella documentazione di gara. Gli elementi di valutazione delle offerte saranno il valore tecnico dei mezzi proposti, il prezzo, i termini di consegna. E' richiesta la visione e prova dei mezzi proposti; a tale scopo le Ditte offerenti dovranno renderne disponibile, anche in forma di prototipo, un esemplare per almeno due giorni lavorativi, con consegna e ritiro del mezzo presso AMI.

L'esame del veicolo sarà a cura della Commissione e comprenderà due fasi:

1. prova statica;

2. prova su strada;

ciascuna eseguita in base al protocollo più avanti precisato.

AMI effettuerà le prove su strada utilizzando la propria targa di prova. Il veicolo dovrà essere rifornito ed accompagnato da personale di fiducia del Fornitore per eventuali interventi di assistenza che, su richiesta di AMI, dovessero essere effettuati. Il veicolo dovrà essere assicurato anche verso danni al veicolo stesso.

### Prova statica del veicolo

1) Esame esterno al fine della valutazione delle caratteristiche di:

- estetica complessiva del veicolo;
- accuratezza della costruzione della carrozzeria;
- accessibilità ai vani tecnici;
- facile eseguibilità delle operazioni di controllo, rabbocco, piccoli interventi di riparazione.

2) Esame del sottocassa al fine della valutazione di:

- dislocazione delle tubazioni, dei cavi dei vari impianti;
- dislocazione ed accessibilità degli organi meccanici;
- trattamenti e protezioni anticorrosivi;
- esecuzione e finiture delle giunzioni.

3) Esame del comparto passeggeri al fine della valutazione di:

- materiali utilizzati ed accuratezza degli assemblaggi;
- fruibilità degli spazi, con particolare riguardo alla circolazione dei passeggeri e presenza di pedane e sopralzi ai sedili;
- disposizione ed ergonomia dei sedili e dei mancorrenti/appigli;
- efficienza e rumorosità dell'impianto di climatizzazione.

4) Esame del posto guida per la valutazione della:

- ergonomia complessiva;
- disposizione dei comandi e relativi azionamenti;
- visibilità e percettibilità delle segnalazioni;
- efficienza e rumorosità dell'impianto di climatizzazione.


5) Esame dell'impiantistica al fine della valutazione di:

- realizzazione ed ubicazione del quadro elettrico;
- posizionamento della rubinetteria e delle tubazioni;
- accessibilità ai fini manutentivi.

### Prova su strada del veicolo

La prova del veicolo verrà effettuata su circuito urbano/interurbano misto ripetibile, in ore del giorno corrispondenti a condizioni di traffico di media-punta, con pavimentazione stradale avente diverse



	<p style="text-align: center;"><b>GARA</b>  <b>Fornitura n. 1+9 autobus corti (8,001-8,700mt)</b>  <b>con motore anteriore a gasolio, classe II</b>  <b>AII. A_CAPITOLATO D'ONERI</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Agosto 2021</b></p> <p style="text-align: right;">Pagina 9 di 13</p>
---	---	---

caratteristiche e con lunghezza di circa 80 - 100 km per una durata approssimativa di circa 3 ore. Il circuito di prova sarà lo stesso per tutti i veicoli offerti.

La prova su strada ha la finalità di verificare le caratteristiche del veicolo con particolare riferimento a:

1) Comfort di marcia:

- presenza di vibrazioni;
- articolazione rumorosa (percezione di risonanze, livello percepito di rumorosità);
- efficienza sistema sospensioni (assorbimento disuniformità del manto stradale);
- rumorosità interna;
- efficienza e rumorosità dell'impianto di climatizzazione;

2) Guidabilità:

- reazioni al volante;
- sforzo da applicare ai comandi;
- visibilità esterna.

3) Sicurezza attiva:

- efficienza e prestazioni del sistema frenante;
- correzioni in velocità allo sterzo;
- manovrabilità a media velocità;
- stabilità in curva.

Le prove effettuate costituiranno elemento di valutazione nell'ambito del punteggio tecnico attribuibile.

**La mancata visione del mezzo costituirà motivo di esclusione dalla gara.**

## **ART. 12 CAUZIONE PROVVISORIA**

L'impresa concorrente dovrà produrre, contestualmente all'offerta, secondo quanto previsto all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, una cauzione provvisoria, pari all'1% dell'importo complessivo stimato della fornitura, (già ridotta del 50% per effetto del possesso del Certificato di Qualità ISO9001, obbligatorio per la partecipazione alla presente gara) e con possibilità di ulteriore riduzione nei casi di cui all'art. 93 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata in una delle forme di cui all'art. 93, co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nel rispetto di quanto previsto dal co. 4 del medesimo articolo.


La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto e l'inosservanza di qualsiasi obbligo correlato alla partecipazione alla gara.

La cauzione provvisoria dell'impresa aggiudicataria resterà vincolata fino alla produzione della cauzione definitiva, resa in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato.

## **ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA. CLAUSOLA RISOLUTIVA**

L'impresa aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, dovrà costituire, prima della stipula del contratto con AMI, costituendone una condizione sospensiva dell'efficacia, garanzia definitiva, d'importo pari al cinque per cento del valore dell'appalto (già ridotta del 50% per effetto del possesso del Certificato di Qualità ISO9001, obbligatorio per la partecipazione alla presente gara), con possibilità di ulteriore riduzione nei casi di cui all'art. 93 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

La cauzione è costituita a garanzia dell'esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili al Fornitore e a garanzia di qualsiasi ragione di credito di AMI nei confronti del Fornitore, fatta salva, nel caso in cui la relativa cauzione risultasse insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore. Qualora, durante l'esecuzione del contratto, AMI dovesse escutere le cauzioni, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarle nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta effettuata da AMI via pec. Trascorso inutilmente il termine, AMI potrà risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 Codice Civile, per fatto e

 <p> <b>AMI</b>  <small>spa</small>          AZIENDA PER          LA MOBILITÀ          INTEGRATA       </p>	<p style="text-align: center;"> <b>GARA</b>  <b>Fornitura n. 1+9 autobus corti (8,001-8,700mt)</b>  <b>con motore anteriore a gasolio, classe II</b>  <b>AII. A_CAPITOLATO D'ONERI</b> </p>	<p style="text-align: right;"> <b>Agosto 2021</b>            Pagina 10 di 13       </p>
--	---	---

colpa del Fornitore ed incamerare la rimanente parte di cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l'importo corrispondente al reintegro della cauzione.

La cauzione resterà vincolata fino alla fine del periodo di garanzia.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata in una delle forme di cui all'art. 93, co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nel rispetto di quanto previsto dal co. 4 del medesimo articolo.

In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, AMI potrà legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione senza obbligo di corrispondere interessi sull'importo della cauzione medesima o eventuali maggiorazioni di premio assicurativo.

#### **ART. 14 MODALITÀ, LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA – PENALITÀ**

Previo esito positivo del collaudo di fornitura, gli autobus, perfettamente funzionanti, completi degli allestimenti indicati nel Capitolato Tecnico e nel Modulo risposte Fornitore – All. C, nonché completi di dotazione d'uso e di tutti i documenti previsti dalla legge per la loro immatricolazione ed utilizzazione, dovranno essere consegnati dal Fornitore, salvo diversa indicazione segnalata da AMI, presso il Deposito di Pesaro, in Via dei Canonici.

Dovrà altresì essere consegnato dal Fornitore, in duplice copia ed entro 30 (trenta) giorni successivi di calendario dalla consegna degli autobus, l'atto di vendita.

La consegna degli autobus dovrà essere documentata anche con una dichiarazione congiunta, sottoscritta da un rappresentante del Fornitore e da un funzionario incaricato di AMI.

All'atto del collaudo di accettazione di ciascun autobus, dovranno essere prodotti dal Fornitore i seguenti documenti:

- dichiarazione della data di ultimazione del processo di costruzione del veicolo, autotelaio e carrozzeria;
- dichiarazione della garanzia per l'autotelaio, per i suoi componenti, e per la carrozzeria, uniformemente a quanto previsto all'Art. 4 del presente Capitolato d'Oneri;
- dichiarazione di buon funzionamento e di esenzione da vizi occulti (per veicolo, autotelaio e suoi componenti, e carrozzeria).

Le dichiarazioni debbono essere sottoscritte dal Rappresentante Legale del Fornitore, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000.

Non saranno accettati autobus privi di tali dichiarazioni.

Il termine di consegna degli autobus sarà quello indicato dal Fornitore nella propria offerta, decorrente dalla data dell'ordine, a mezzo PEC, inoltrato da AMI.

In ogni caso, per il primo autobus, il termine di consegna massimo è quello del 30/06/2022.


Nel caso di ritardi nella consegna, non giustificati da cause di forza maggiore, riconosciute ed accettate come tali da AMI, verranno applicate le seguenti penalità:

1,0‰ (unopermille) per ogni giorno solare maturato di ritardo sul valore della partita in ritardo, aggiornato al momento della consegna contrattuale, fino a raggiungere il 20% del valore della partita in ritardo.

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura, dovranno essere dalla Ditta fornitrice comunicati ad AMI via PEC.

Sono considerate cause di forza maggiore e devono essere debitamente comunicate come al precedente capoverso, soltanto gli scioperi a livello nazionale regolarmente indetti e riferiti alla Nazione ove è ubicato lo stabilimento di produzione del mezzo fornito, documentati dalle rispettive Autorità competenti, nonché gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dell'eventuale applicazione di penalità.

 <p> <b>AMI</b>  <small>spa</small>          AZIENDA PER          LA MOBILITÀ          INTEGRATA       </p>	<p style="text-align: center;"> <b>GARA</b>  <b>Fornitura n. 1+9 autobus corti (8,001-8,700mt)</b>  <b>con motore anteriore a gasolio, classe II</b>  <b>AII. A_CAPITOLATO D'ONERI</b> </p>	<p style="text-align: right;"> <b>Agosto 2021</b>            Pagina 11 di 13       </p>
--	---	---

In dipendenza di ritardi per cause di forza maggiore, la Ditta fornitrice potrà invocare una corrispondente proroga dei termini, ma non potrà richiedere indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque altra natura. La data di consegna, anche ai fini dell'applicazione della penale, è considerata quella in cui gli autobus sono consegnati, conformi alle prescrizioni del presente Capitolato d'Oneri del Capitolato Tecnico, completi degli allestimenti particolari e provvisti di tutta la documentazione prescritta dalla normativa vigente per ottenere l'immatricolazione.

Gli importi delle penali per ritardata consegna, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.

Qualora non sia possibile procedere al ristoro delle penalità e dei danni, AMI è autorizzata a rivalersi sulla cauzione definitiva.

Il Fornitore risponde anche dei ritardi imputabili ad eventuali fornitori di componenti del veicolo.

#### **ART. 15 PENALI PER FERMO MACCHINA**

Per ogni giorno naturale di fermo macchina (con esclusione delle giornate festive) causato da guasti imputabili alla Ditta, sarà applicata una penale pari all'1‰ (unopermille) del prezzo dell'autobus.

Tale onere verrà addebitato anche nei casi di fermo dovuti alla ritardata consegna dei ricambi di componenti meccanici e di carrozzeria necessari per effettuare riparazioni non coperte da garanzia.

Non viene computato il giorno in cui viene effettuata la segnalazione di norma per iscritto con e-mail del fermo macchina.

Non vengono computati i primi due giorni di fermo macchina per singolo mese e singolo autobus.

Qualora il ritardo dovesse superare i 10 giorni di calendario, AMI raddoppierà, a partire dall'undicesimo giorno, l'importo della penale per ogni giorno di ulteriore fermo macchina.

Per l'applicazione delle suddette sanzioni, faranno fede insindacabilmente i documenti interni della Società acquirente, oppure i documenti di consegna e ritiro del veicolo in "conto lavorazione".

Ogni fermo macchina verrà formalizzato mediante PEC al Fornitore.

Nel caso di fornitura di ricambi, il fermo vettura sarà documentato mediante mail di richiesta ricambi e bolla di consegna degli stessi.

#### **ART. 16 PAGAMENTI**

Le fatture (elettroniche) relative alla fornitura degli autobus oggetto del presente Capitolato d'Oneri, su cui dovranno essere riportati CUP e CIG, potranno essere emesse solo ad avvenuta immatricolazione e collaudo definitivo dei veicoli da parte di AMI.


Il pagamento dell'importo della fornitura sarà effettuato entro 120 gg dalla consegna ed immatricolazione, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC e solo dopo aver effettuato le operazioni per il collaudo definitivo.

Tale impegno è da considerarsi vincolante solo nel caso in cui non sussistano impedimenti all'immatricolazione stessa causati dal Fornitore, sia per non conformità dei veicoli alle vigenti disposizioni legislative, sia a seguito di esito negativo del collaudo di fornitura, sia per mancanza della documentazione prevista.

In caso di ritardo nel pagamento rispetto al suddetto termine, verranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002.

#### **ART. 17 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DEI VEICOLI**

Dalla data di consegna dei veicoli completi di tutta la documentazione e degli allestimenti, la proprietà è trasferita in capo ad AMI. Permane in capo al Fornitore l'obbligo di garantire AMI dall'evizione e dai vizi della cosa (art. 1476 Cod. Civ.).

 <b>AMI</b> <small>spa</small> AZIENDA PER LA MOBILITÀ INTEGRATA	<p style="text-align: center;"><b>GARA</b>  <b>Fornitura n. 1+9 autobus corti (8,001-8,700mt)</b>  <b>con motore anteriore a gasolio, classe II</b>  <b>AII. A_CAPITOLATO D'ONERI</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Agosto 2021</b></p> <p style="text-align: right;">Pagina <b>12</b> di <b>13</b></p>
---	---	--

Il Fornitore garantisce, altresì, AMI da eventuali pretese od azioni di terzi in ordine a tecnologie impiegate sui veicoli e coperte da brevetto.

#### **ART. 18 STIPULA DEL CONTRATTO. ONERI TRIBUTARI E SPESE**

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Ai sensi dell'art. 32, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il contratto non potrà comunque essere stipulato da AMI prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva l'applicazione del comma 10 dello stesso articolo.

Con l'aggiudicatario sarà stipulata scrittura privata, non autenticata, di cui faranno parte integrante il presente Capitolato, il Capitolato Tecnico ed il Modulo risposte fornitore; imposta di bollo, eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula, saranno interamente a carico dell'impresa aggiudicataria.

#### **ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Tutte le clausole e gli adempimenti previsti dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara sono da considerarsi essenziali per cui l'inadempienza anche di uno solo di essi darà facoltà ad AMI di respingere in ogni momento l'offerta o di tenere anticipatamente risolto il rapporto, salvo richiesta danni. La risoluzione del contratto prevede l'incameramento della cauzione per la quota parte relativa all'inadempimento.

#### **ART. 20 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. n. 136/2010)**

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inclusi gli obblighi di immediata risoluzione e contestuale informazione ai soggetti competenti, di cui alla L. n. 136/2010 e smi.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'art. 3, co. 7 della predetta legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al co. 1 nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **ART. 21 PRIVACY**

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente procedura e per l'eventuale stipula e gestione dei contratti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.


#### **ART. 22 SISTEMI DI GESTIONE**

Il Fornitore, in possesso della certificazione di Qualità ISO9001, richiama quale requisito di partecipazione, così come indicato al punto 8.1 della lettera d'invito, si impegna a conformarsi ai principi dettati dai sistemi di gestione ISO14001 (Ambientale), SA8000 (Responsabilità Sociale), OHSAS 18001 o ISO 45001 (o linee guida Inail) o standard equivalenti in corso di validità.

#### **ART. 23 CLAUSOLA MODELLO 231/2001 E CODICE ETICO**

In attuazione delle disposizioni di cui al Modello 231 adottato da AMI per la prevenzione dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/01 e smi, il Fornitore dichiara e garantisce di adottare le precauzioni opportune, tra cui la formazione e l'informazione dei propri dipendenti ed amministratori, perché non siano poste in essere condotte, commessive e/o omissive, da cui possano derivare responsabilità penale e civile propria e di AMI, anche a titolo di concorso.

A tal fine, il Fornitore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231 adottato da AMI, reperibili sul sito [www.amibus.it](http://www.amibus.it). Si conviene che la violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, delle disposizioni contenute nel Codice Etico e/o

 <b>AMI</b> <small>spa</small> AZIENDA PER LA MOBILITÀ INTEGRATA	<b>GARA</b> <b>Fornitura n. 1+9 autobus corti (8,001-8,700mt)</b> <b>con motore anteriore a gasolio, classe II</b> <b>AII. A_CAPITOLATO D'ONERI</b>	<b>Agosto 2021</b>  Pagina 13 di 13
---	--	---

nel Modello 231 costituirà grave inadempimento che abilita l'altra parte alla risoluzione unilaterale del contratto da esercitarsi mediante lettera raccomandata a.r. e/o pec contenente la sintetica indicazione delle cause del recesso, con l'effetto di risolvere immediatamente l'affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Il Fornitore si impegna a comunicare senza indugio tramite lettera raccomandata a.r. e/o pec qualsiasi fatto contrario ai principi etici nonché il venir meno di una delle condizioni o presupposti alla base all'affidamento del servizio.

Il Fornitore dichiara e garantisce, infine, di adottare un sistema di qualifica dei propri fornitori/collaboratori e, comunque, ogni precauzione utile al fine di evitare che questi ultimi si rendano responsabili di azioni riprovevoli quali, ad esempio, lo sfruttamento del lavoro e di quello minorile, la ricettazione, il riciclaggio, l'assunzione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, atti di corruzione verso la P.A. e privati, condotte in violazione delle norme dettate in materia di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro nonché di quelle relative alla tutela dell'ambiente.

#### **ART. 24 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato e documentazione di gara, si farà riferimento al Codice Appalti e s.m.i., al Codice Civile ed alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia nonché agli usi commerciali della Provincia di Pesaro e Urbino, salvo il rispetto delle disposizioni europee direttamente applicabili.

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra AMI ed il Fornitore per l'interpretazione delle disposizioni contenute nella documentazione di gara o tra AMI ed il Fornitore a seguito della stipula e dell'esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Urbino.

Il presente Capitolato è costituito di n. 24 (ventiquattro) articoli e n. 14 (quattordici) pagine identificate univocamente.

**F.to Il RUP Ing. Massimo Benedetti**